

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL SOCIALE	2
ART. 1 - COSTITUZIONE DELLA CONSULTA	2
ART. 2 - COMPITI DELLA CONSULTA COMUNALE DEL SOCIALE	2
ART. 3 - ORGANI DELLA CONSULTA COMUNALE DEL SOCIALE	2
ART. 4 - L'ASSEMBLEA	2
ART. 5 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA	3
ART. 6 - DURATA IN CARICA DELL'ASSEMBLEA	3
ART. 7 - IL COMITATO ESECUTIVO	3
ART. 8 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO	4
ART. 9 - DURATA IN CARICA DEL COMITATO ESECUTIVO	4
ART. 10 - IL PRESIDENTE	4
ART. 11 - SEDE DELLA CONSULTA	4
ART. 12 - SEGRETARIO DELLA CONSULTA	4
ART. 13 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE	5
ART. 14 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE	5
ART. 15 - VOTAZIONE	5
ART. 16 - SUCCESSIVE MODIFICHE	5
ART. 17 - NORMA TRANSITORIA	5
ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI	5

INDICE



COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO CONSULTA COMUNALE DEL SOCIALE

ART. 1 - COSTITUZIONE DELLA CONSULTA

1. A norma dell'art. 70 dello Statuto del Comune di Pontedera, è costituita in Pontedera la Consulta Comunale del Sociale, con funzioni consultive, di proposta e di stimolo per gli atti di competenza del consiglio Comunale nell'ambito delle attività sociali del territorio.

ART. 2 - COMPITI DELLA CONSULTA COMUNALE DEL SOCIALE

1. La Consulta Comunale del Sociale ha il compito di perseguire gli scopi istitutivi di cui all'art.1.

2. In particolar modo ha il compito di stimolare e favorire il sorgere e lo svilupparsi di tutte le iniziative che, nel settore, vadano nel senso di potenziare e valorizzare i servizi che svolgono azioni direttamente volte alla prevenzione ed alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività sociale.

ART. 3 - ORGANI DELLA CONSULTA COMUNALE DEL SOCIALE

1. Sono organi della Consulta Comunale del Sociale:

- l'Assemblea della Consulta Comunale del Sociale, più avanti detta "Assemblea";
- il Comitato Esecutivo del Sociale, più avanti detto "Esecutivo";
- il Presidente della Consulta Comunale del Sociale, più avanti detto "Presidente".

ART. 4 - L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea della Consulta Comunale del Sociale è composta dai seguenti membri:

- Sindaco o suo delegato;
- Assessore competente al ramo;
- 4 membri in rappresentanza del Consiglio Comunale;
- 1 membro per ciascuna organizzazione di Enti, Associazioni, Fondazioni, iscritta nell'apposito albo comunale previsto dall'art. 66 dello Statuto, nonché per ciascuna cooperativa Sociale;

- 1 membro di ogni patronato Sindacale;
- 1 membro di ogni Consulta di quartiere;
- 1 membro designato in rappresentanza dell'U.S.L. territoriale competente.

2. Per la proposta di nomina del proprio rappresentante nella Consulta Comunale del Sociale, ogni ente o sodalizio, che abbia i requisiti ai sensi del presente regolamento, fatta eccezione per il Consiglio Comunale, per i Patronati delle organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL E per l'U.S.L., deve indirizzare apposita domanda al Sindaco corredata dei dati anagrafici, a seguito della pubblicazione dello specifico bando Comunale.

3. La proposta di nomina dei rappresentanti nell'Assemblea della Consulta Comunale del Sociale, da parte dei vari Enti e Sodalizi, deve risultare da apposito atto del rispettivo organo competente.

4. La nomina dei componenti della Consulta Comunale per le attività sociali avviene con atto della Giunta Municipale.

5. Ciascun componente ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'organo rappresentato.

6. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente.

7. Il presidente deve inoltre convocare l'Assemblea su determinazione della maggioranza dell'Esecutivo, oppure su determinazione di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea medesima.

8. La convocazione scritta deve pervenire di norma entro gli otto giorni che precedono la data di riunione (entro 48 ore per i casi di urgenza) e dovrà contenere data, ora e luogo della riunione ed elenco degli argomenti da trattare.

9. E' inoltre facoltà del Presidente, anche su proposta dell'Assemblea medesima, di avvalersi di una o più figure professionali esperte nelle singole materie da affrontare, con poteri consultivi e senza diritto di voto.

ART. 5 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. Sono compiti dell'Assemblea:

- a) eleggere nel suo seno il Presidente;
- b) eleggere nel suo seno il Comitato Esecutivo;
- c) fissare le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui agli art. 1 e 3 ed affidarne la traduzione operativa all'Esecutivo;
- d) ratificare le proposte sviluppate e/o formulate dall'Esecutivo verificandone la piena aderenza ai compiti istituzionali ed agli indirizzi fissati.

2. E' inoltre facoltà dell'Assemblea la costituzione e la nomina, al proprio interno, di commissioni di lavoro ove ritenuto utile ad un migliore svolgimento dei compiti istituzionali.

ART. 6 - DURATA IN CARICA DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea dura in carica per un periodo di tempo non superiore al mandato amministrativo ed esercita le sue funzioni fino al giorno precedente a quello in cui il Consiglio Comunale nomina i nuovi componenti.

ART. 7 - IL COMITATO ESECUTIVO

1. L'Esecutivo, presieduto dal Presidente della Consulta del Sociale, è composto:

- dal Sindaco o suo delegato;
- dall'assessore al ramo;

e dai seguenti membri eletti dall'assemblea:

- 2 membri scelti tra quelli in rappresentanza del Consiglio Comunale;
- 1 membro scelto tra quelli in rappresentanza delle Organizzazioni dei patronati sindacali;
- 6 membri dell'Esecutivo che risultino assenti a tre (tre) riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dall'assemblea. La sostituzione di tali membri è di spettanza di quest'ultima.

ART. 8 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Sono compiti del Comitato Esecutivo:

- a) sviluppare le linee di indirizzo fissate dall'Assemblea, cui spetta il diritto di ratifica;
- b) proporre all'Assemblea iniziative tendenti alla migliore realizzazione degli scopi d'istituto;
- c) proporre l'eventuale costituzione in seno all'Assemblea, cui spetta la nomina, di commissioni di lavoro per il migliore svolgimento dei compiti della Consulta;
- d) dare mandato al Presidente di convocare l'Assemblea, fissandone la data, il luogo e gli argomenti.

ART. 9 - DURATA IN CARICA DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo dura in carica per un periodo corrispondente a quello dell'Assemblea ed esercita le sue funzioni fino al giorno precedente la convocazione dell'Assemblea per l'elezione dei nuovi componenti l'Esecutivo.

2. Ove, per qualsiasi causa sopravvenuta, rimanga vacante un posto di componente del Comitato Esecutivo, l'Assemblea procede alla relativa surrogazione in base all'art. 8.

ART. 10 - IL PRESIDENTE

1. Il presidente del Comitato Comunale del Sociale è eletto dall'Assemblea nel suo seno.

2. Esso ha il compito di :

- convocare e presiedere l'assemblea;
- convocare e presiedere l'Esecutivo;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea una relazione annuale sui programmi e le iniziative che la Consulta Comunale del Sociale intende seguire.

3. E' facoltà del Presidente, inoltre, di predisporre opportune consultazioni con gli operatori del Sociale, con i Capi Gruppo Consiliari, con le consulte di Quartiere e di Frazione, con le forze politiche e sociali, con il mondo della scuola, con i sindacati e la città per favorire, quale rappresentante della Consulta Comunale del Sociale, la più larga partecipazione reale e democratica della gente della gente alla problematica del Sociale e del tempo libero.

ART. 11 - SEDE DELLA CONSULTA

1. La consulta Comunale del Sociale ha sede nel Palazzo Comunale di Pontedera.

ART. 12 - SEGRETARIO DELLA CONSULTA

1. Le funzioni di Segretario della Consulta Comunale del Sociale, senza diritto di voto, sono affidate con apposito atto ad un dipendente di qualifica adeguata scelto fra il personale addetto al Servizio Attività Assistenza Sociale.

2. Egli ha il compito di curare la redazione dei verbali, sia dell'Assemblea che dell'Esecutivo, i quali devono essere letti e posti in votazione in ogni riunione successiva a quella cui si riferiscono.

3. L'affidamento delle funzioni di Segretario decadono con la decadenza del Presidente.

ART. 13 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute dell'Assemblea della Consulta Comunale del Sociale sono pubbliche. Il pubblico, però non può prendere parte né alla discussione né alla votazione e può essere allontanato dal Presidente con specifiche motivazioni.

ART. 14 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. In prima convocazione le sedute dell'Assemblea e dell'Esecutivo si intendono valide in presenza dei 2/3 dei membri con diritto di voto.

2. In seconda convocazione (indetta trenta minuti dopo la prima) le sedute si intendono valide in presenza di un qualsiasi numero dei membri con diritto di voto.

3. Quest'ultima norma non si applica per le riunioni dell'Esecutivo, le quali, per essere valide, dovranno svolgersi alla presenza, comunque, della metà più uno dei membri con diritto di voto.

ART. 15 - VOTAZIONE

1. Tanto l'Assemblea quanto l'Esecutivo approvano, per quanto di rispettiva competenza, a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto. Il voto del Presidente è determinante, in caso di parità.

ART. 16 - SUCCESSIVE MODIFICHE

1. Il presente regolamento può essere modificato in tutto o in parte con deliberazione del Consiglio Comunale, il quale deve pronunciarsi obbligatoriamente, in caso di proposta di modifica da parte di:

- 1/3 dei Consiglieri Comunali in carica;
- l'Assemblea della Consulta Comunale del Sociale.

ART. 17 - NORMA TRANSITORIA

1. Fino all'istituzione dell'albo comunale delle Associazioni di cui all'art. 66 dello Statuto, potranno far parte dell'Assemblea della Consulta tutte le Associazioni, Fondazioni, Enti presenti sul territorio.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto ed in particolare alla legge 8 giugno 1990 n. 142 nonché allo Statuto Comunale.

Approvato con Del. C.C. n. 20 del 04.03.1996
Ripubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 20.04.1996 al 05.05.1996

[| INDICE |](#)